



Comune di Monte San Biagio
Provincia di Latina

Via Roma n.1-04020-C.F.81003590593 ☎0771-56891 📠0771-5689218 www.comune.montesanbiagio.lt.it

Servizio Tecnico Urbanistico – Ambiente e territorio

CAPITOLATO D'ONERI

*Appalto della fornitura di n° 1
autocompattatore a caricamento posteriore
da destinare alla raccolta differenziata nel
territorio del Comune di Monte San Biagio*

Importo a base d'asta € 150.000,00

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n 1 autocompattatore a caricamento posteriore da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura è composta dai seguenti elementi:

N. 1 automezzo nuovo con portata a pieno carico non inferiore a 260 q.li allestito con attrezzatura di compattazione rifiuti da mc 23 oltre la bocca di carico posteriore;

ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura di cui sopra, ammonta complessivamente ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA.

Il prezzo sopra indicato comprende la consegna presso il deposito comunale ubicato lungo la strada provinciale per San Magno nel Comune di Monte San Biagio le spese di immatricolazione dell'autocompattatore e quant'altro necessario per dare perfettamente funzionante la fornitura stessa franco destinatario.

PARTE II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto viene espletato mediante procedura di cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. leg.vo 163/2006.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre sono escluse offerte alla pari od in aumento.

L'aggiudicazione è effettuata anche nel caso sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi, i partecipanti devono far pervenire, con le modalità previste dal bando di gara, al: "Comune di Monte San Biagio. - via Roma 3 - 04020 - Latina", un plico chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere riportato il mittente nonché la dicitura "CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA GARA DEL GIORNO 13.08.08 RELATIVA ALL'APPALTO DELLA FORNITURA DI AUTOCOMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA".

Il recapito del plico deve avvenire presso il suddetto indirizzo, a cura e spese dei concorrenti, entro il termine perentorio fissato dal bando di gara, rimanendo ad esclusivo carico del mittente il rischio che l'offerta non pervenga entro il termine utile.

Il suddetto plico deve contenere le sotto elencate buste, ciascuna delle quali deve essere debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura su cui deve essere impressa l'impronta di un sigillo e deve recare sull'esterno la seguente dicitura:

- BUSTA A) - Documentazione amministrativa;
- BUSTA B) - Offerta tecnica;

• BUSTA C) - Offerta Economica.

BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Cauzione provvisoria non inferiore ad € 3.000,00, pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare mediante fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 15 del presente capitolato.

2. Idonea referenza bancaria.

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:

a) *l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente alla fornitura di automezzi e compattatori, con l'indicazione del numero d'iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici del titolare dell'impresa individuale e, in caso di società, di tutti i legali rappresentanti, di tutti i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, ove previsto, nonché dei direttori tecnici; per le società cooperative o loro consorzi i dati relativi all'iscrizione nel registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

b) *di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, anche con riferimento sia all'esclusione della competenza arbitrale ed alla competenza esclusiva del Foro di Latina sia alla facoltà dell'Amministrazione comunale annullare la gara.*

c) *che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;*

d) *di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito sulla determinazione della propria offerta e, pertanto, di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;*

e) *l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione:*

e.1) *che a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico non è in corso un procedimento, né è stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 e successive modificazioni.*

e.2) *che a carico dei soggetti di cui al punto e.1) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi*

dell'art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

e.3) che i soggetti di cui al punto e.1) non hanno reso false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

e.4) che i soggetti di cui al precedente punto e.1), nell'esercizio della propria attività professionale, non hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi

mezzo di prova addotto dalla stazione appaltante;

e.5) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti alle gare

e.6) di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula dei contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;

e.7) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, o straniera se trattasi di soggetto di altro Stato, e che non è in corso a carico della stessa una delle predette procedure;

e.8) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori(D.U.R.C.), al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella del paese straniero in cui si è stabiliti.

(Le dichiarazioni di cui ai punti e.1), e.2), e.3) e e.4) possono essere rese da un solo soggetto che abbia diretta conoscenza degli stati, dei fatti e delle qualità personali relative agli altri soggetti tenuti a rendere le stesse dichiarazioni).

f) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse alla gara d'appalto e per la successiva stipula e gestione del contratto;

h) l'impegno a prestare, in caso di aggiudicazione, la garanzia prevista dall'art. 13. del presente C.S.A.

i) l'indicazione del volume di affari conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti l'espletamento della gara, il cui ammontare complessivo deve essere non inferiore ad € 150.000,00.

l) descrizione analitica delle principali forniture di automezzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani effettuate negli ultimi tre anni, che si concludono alla data di celebrazione della gara, di importo complessivo non inferiore a € 150.000,00, con l'indicazione dei relativi importi e destinatari, del numero di contratto o fatture e attestazione di buona esecuzione delle stesse.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara d'appalto, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ciascuna delle imprese che intenda partecipare in R.T.I. deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e deve indicare l'impresa che assumerà la qualità di mandataria capo gruppo. Quest'ultima deve dichiarare la propria disponibilità all'accettazione del mandato e della procura. Dovrà essere, altresì, attestato che le imprese raggruppate non partecipano ad altra R.T.I. o Consorzio concorrenti ed, altresì, che non partecipano alla gara in forma individuale.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto "a" (iscrizione CCIAA) ciascuna delle imprese associate dovrà possedere l'iscrizione relativa alla parte di fornitura che effettuerà (automezzi e/o compattatori).

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto "i" (volume d'affari), questo dovrà essere posseduto dalla mandataria capogruppo nella misura minima del 60% e dalla/e mandante/i nella misura minima del 10%, il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere l'intero requisito.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto "l" (principali forniture di automezzi per la gestione dei rifiuti solidi urbani) questo dovrà essere posseduto dalla mandataria capogruppo nella misura minima del 60% e dalla/e mandante/i nella misura minima del 10%, il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere l'intero requisito.

La R.T.I. dovrà inoltre attestare le quote della fornitura che saranno effettuate dalle singole imprese raggruppate, in ogni caso la mandataria capogruppo dovrà effettuare almeno il 60% della fornitura.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La Busta B), denominata **OFFERTA TECNICA**, deve contenere:

1. Ampia e dettagliata relazione tecnica comprendente i disegni costruttivi quotati, le descrizioni tecniche degli automezzi e dei compattatori offerti, dalla quale si dovranno chiaramente evincere tutte le caratteristiche tecniche che contraddistinguono il miglior uso delle attrezzature e degli autoveicoli e la massima durata nel tempo;

N.B. le caratteristiche tecniche riportate nelle allegate specifiche tecniche sono da ritenersi minimali.

2. Catalogo esaustivo delle parti di ricambio dell'automezzo e del compattatori offerto, comprendente i singoli prezzi unitari, come risultanti dal listino depositato presso la competente C.C.I.A.A., con l'indicazione dell'eventuale ribasso applicabile a tutti i prezzi unitari e con l'impegno a mantenere detti prezzi, depurati del relativo ribasso offerto, invariati per cinque anni nonché a mantenere nei propri magazzini i ricambi che dovranno essere facilmente reperibili da parte della stazione appaltante per almeno cinque anni;

a) dichiarazione contenente l'esatta ubicazione dello stabilimento presso il quale verranno prodotte e allestite le attrezzature oggetto della fornitura.

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:

- a) che l'automezzo, il compattatore offerto, è costruito e venduto in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente, in ossequio al D.Lgs. n°626 del 19/9/1994 e al D.Lgs. 242 del 10/3/96;
- b) che l'automezzo, il compattatore offerto, è dotato della dichiarazione CE di conformità e della marcatura CE previste dall'art. 3 del D.lgs n. 262/2002;
- c) che l'automezzo, compattatore è coperto da garanzia, rilasciata dalla ditta produttrice, sull'intero manufatto e sulle singole componenti dello stesso.
- d) il periodo di garanzia offerto, a partire dalla data di consegna dell'autocompattatore, è comprensiva di tutti gli interventi che si renderanno necessari a causa di scadente qualità dei materiali o componenti usati (il periodo di garanzia non deve essere inferiore a 24 mesi);
- e) la denominazione o la ragione sociale e l'esatta ubicazione dell'officina autorizzata, presso la quale l'amministrazione comunale potrà rivolgersi, durante il periodo di garanzia, per eventuali lavori e/o assistenza (la sede dovrà ricadere entro il territorio della provincia di Latina);
- f) che la ditta si impegna a realizzare, a propria cura e spese, sull'autocompattatore che sarà fornito, tutte le modifiche che la committenza riterrà necessarie per l'adeguamento ed il miglioramento degli aspetti relativi alla sicurezza degli operatori ed alla loro funzionalità;
- g) descrizione analitica della fornitura dell'autocompattatore a caricamento posteriore effettuate negli ultimi cinque anni, che si concludono alla data di celebrazione della gara con l'indicazione dei relativi importi e destinatari, del numero di contratto o fatture e attestazione di buona esecuzione delle stesse.

Tutti gli elaborati ed i documenti costituenti l'Offerta Tecnica, di cui ai superiori punti, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e, nel caso di R.T.I., dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.

Inoltre, al fine di dare alla commissione giudicatrice la possibilità di avere una visione d'insieme dell'offerta tecnica, la stessa dovrà essere corredata da un indice riepilogativo dei singoli elaborati nel quale gli stessi dovranno essere elencati progressivamente e qualora ciascuno di essi si componga di più fogli, in ogni foglio dovranno essere riportati l'indicazione dell'elaborato di cui fa parte ed il numero progressivo di ciascun foglio.

Nel caso di elaborati forniti esclusivamente in formato elettronico, gli stessi dovranno essere corredata da un indice, in formato cartaceo, nel quale sia possibile individuare i contenuti di tale elaborato.

BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA

La Busta C), denominata **OFFERTA ECONOMICA**, deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta su carta legale, o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, con l'indicazione del ribasso percentuale da applicare sull'importo a base d'asta, indicato in cifre ed in lettere.

Qualora vi sia discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso in considerazione quello più vantaggioso per la società aggiudicatrice.

In caso di R.T.I., l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, con la specifica delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e con l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal presente capitolato.

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'appalto viene espletato mediante procedura del cottimo fiduciario, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Leg.vo 163/2006, Sono ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre sono escluse offerte alla pari od in aumento.

L'aggiudicazione è effettuata anche nel caso sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

La valutazione delle offerte è eseguita da una Commissione di gara appositamente nominata dall'Ente dopo la presentazione delle offerte stesse.

Il procedimento di gara è articolato in tre fasi:

1^ fase (in seduta pubblica): la Commissione procede all'esame della documentazione contenuta nella Busta A) Documentazione amministrativa, valutando i requisiti d'ammissione dei concorrenti.

2^ fase (in seduta riservata): la Commissione procede all'esame della documentazione contenuta nella Busta B) Offerta Tecnica, alla valutazione della stessa ed all'attribuzione dei punteggi, come descritto al successivo art. 7, commi 3 e 4.

3^ fase (in seduta pubblica): la Commissione procede intanto a rendere note le risultanze della 2^ fase, quindi, all'esame della documentazione contenuta nella Busta C) Offerta Economica ed all'attribuzione del punteggio, come descritto al successivo art. 7, comma 5.

Al termine la Commissione procede alla somma dei punteggi relativi a ciascun concorrente ed all'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 7 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

L'offerta economicamente più vantaggiosa, tra le offerte valide ammesse alla gara, è quella con il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione esaminatrice agli elementi di valutazione descritti nel seguito del presente articolo.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economicamente più vantaggiosa è **100 (cento)**.

OFFERTA TECNICA di cui all'art. 5, comma 2, è soggetto ad un punteggio, fino a **60 (sessanta) punti**, risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione esaminatrice a ciascuno dei seguenti elementi di valutazione:

a. Caratteristiche costruttive e tecniche innovative (fino a 25 punti)

La commissione terrà conto, con parere motivato, di tutte le caratteristiche tecniche che contraddistinguono l'autocompattatore e lo rendono più idoneo all'uso cui è destinato nonché tutte quelle tecniche volte a garantire il miglior funzionamento dello stesso ed una maggiore durata nel tempo, preservandolo, ad esempio, dagli eventi atmosferici.

N.B. le caratteristiche tecniche riportate nelle allegate specifiche tecniche sono da ritenersi minimali.

b. Garanzie ed economicità dei ricambi (fino a 15 punti)

Per quanto riguarda le garanzie la commissione terrà conto di qualsiasi forma di garanzia offerta eccedente il periodo minimo di 24 mesi e tutte le ulteriori garanzie volte a preservare maggiormente l'amministrazione comunale da eventi fortuiti di qualsiasi natura che possano ostacolare in qualsiasi modo il servizio cui è destinato l'autocompattatore. Inoltre, la commissione terrà conto del listino dei ricambi e dell'eventuale ribasso offerto sui singoli prezzi unitari e sui tempi di consegna.

c. Merito tecnico (fino a 20 punti)

Per quanto riguarda il merito tecnico la commissione attribuirà un punteggio, "PMT", fino a **20 (venti) punti**, relativo all'importo della fornitura di autocompattatori a caricamento posteriore, effettuate negli ultimi cinque anni che si concludono alla data di celebrazione della gara, calcolato secondo la seguente formula:

$PMT = P_{max} * MT / M_{tmax}$ dove:

P_{max} è il punteggio massimo attribuibile (20)

M_{tmax} è l'importo delle forniture di autocompattatori a caricamento posteriore, effettuate negli ultimi cinque anni, più alto tra quelli validi dichiarati in sede di gara

MT è l'importo delle forniture di autocompattatori a caricamento posteriore, effettuate negli ultimi cinque anni, preso in esame

L'**OFFERTA ECONOMICA** di cui all'art. 5, comma 3, è soggetta ad un punteggio "POE", fino a **40 (quaranta) punti**, così calcolato:

$POE = P_{max} * R / R_{max}$

dove: **P_{max}** è il punteggio massimo attribuibile (40) **R_{max}** è il ribasso offerto più alto tra quelli validi presentati in sede di gara **R** è il ribasso offerto in esame.

Art. 8 - VALIDITA' DELL' OFFERTA

Ciascun concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dal giorno fissato dal bando per la celebrazione della gara. L'aggiudicatario è vincolato alla propria offerta fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Costituiscono obblighi contrattuali, oltre a quanto previsto dal presente capitolato nonché dalle specifiche tecniche, anche tutte le componenti dell'offerta tecnica che hanno dato luogo all'attribuzione dei punteggi.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVI ONERI

Le spese di bollo e registro inerenti la stipula del contratto e quante altre imposte e tasse inerenti e concernenti la fornitura sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, mentre l'I.V.A. è a carico dell'amministrazione aggiudicante.

Sono, altresì, a carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto, di perizia e collaudo, anche in caso di contestazione della fornitura, e tutte le eventuali spese necessarie per la certificazione CE, di cui all'art. 8 della Direttiva CEE n°89/392, ivi comprese le spese di adeguamento e modifica di tutte le attrezzature oggetto della gara.

Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese inerenti l'immatricolazione e la messa su strada degli autoveicoli.

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 10 - TERMINI, LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del mezzo dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della ditta, dell'apposita commissione d'ordine.

La fornitura deve essere consegnata, franco stabilimento, presso il deposito comunale località vasche in via prov.le San Magno del Comune di Monte San Biagio.

Le cause di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere dal fornitore comunicate al committente con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della scadenza dei termini prescritti per la consegna.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate come al precedente capoverso, soltanto gli scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e della eventuale applicazione di penalità.

In caso di modificazioni alla fornitura richieste dal committente successivamente all'ordine, il fornitore, all'atto di accettare tali modifiche e concordarne le modalità, comunicherà altresì i nuovi termini di consegna validi a tutti gli effetti.

Dal completamento della fornitura decorre il periodo di tempo previsto per il collaudo.

ART. 11 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine sopra indicato - intendendosi per data di consegna quella del conferimento della fornitura nel luogo indicato dall'amministrazione comunale - e salvo i casi di comprovata forza maggiore, per l'inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una penale dello 0,50%, per ogni settimana di ritardo, sull'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, fino ad un massimo complessivo di penale del 6% per un ritardo non superiore a mesi tre.

Gli importi delle penali, che devono eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti, senza bisogno di preavviso di messa in mora, dall'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiuti o disattenda l'adempimento delle presenti condizioni contrattuali,

L'amministrazione comunale può - di pieno diritto e senza formalità di sorta - risolvere il contratto a maggiori spese della ditta stessa, incamerare la cauzione di cui al successivo art. 15 con diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 12 - COLLAUDO

Il collaudo è costituito dall'effettuazione del complesso di operazioni di verifica e di controllo dei materiali oggetto della fornitura che si rendono necessarie al fine di accertare la piena conformità dei materiali stessi ai requisiti richiesti nelle allegate SPECIFICHE TECNICHE, nonché nell'OFFERTA TECNICA e quindi la loro accettabilità.

Il collaudo sarà effettuato entro gg. 30 solari dalla data di della fornitura, da un tecnico designato dall'Amministrazione appaltante.

ART. 13 - GARANZIE

La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire il buon funzionamento della fornitura per tutte le sue componenti, per la durata di almeno 24 mesi a partire dalla data di esecuzione del collaudo, o per il maggior periodo offerto che costituisce impegno contrattuale.

La Ditta aggiudicataria resta, altresì, obbligata, a secondo dei guasti che in tale periodo verranno segnalati, a garantire gratuitamente interventi di riparazione e/o sostituzione con eventuale impiego dei ricambi e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'autocompattatore.

Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente gli interventi di riparazione che verranno segnalati via Fax avvalendosi dell'officina indicata nell'offerta tecnica. Qualora gli interventi di riparazione non verranno eseguiti entro le 48 ore dalla richiesta senza giustificati motivi, l'amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio potrà direttamente e senza bisogno di preventiva messa in mora, procedere all'esecuzione degli interventi dando incarico a ditte specializzate con rivalsa delle spese e di ogni altro danno a carico della ditta aggiudicataria inadempiente.

La ditta aggiudicataria è inoltre obbligata a prestare tutte le ulteriori garanzie offerte che hanno dato luogo all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del presente capitolato.

ART. 14 - PRESCRIZIONI INERENTI I RICAMBI

I complessivi o particolari, o altri componenti perfettamente intercambiabili, devono essere facilmente reperibili sul mercato nazionale e deve essere assicurato l'approvvigionamento per almeno cinque anni dopo la conclusione della fornitura.

A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna a costituire e mantenere nei magazzini propri, o dei rappresentanti, nell'ambito del territorio nazionale un'adeguata scorta di particolari di ricambio originali, per i manufatti oggetto del presente capitolato e di assicurare la relativa fornitura per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione della consegna degli stessi.

La ditta aggiudicataria assume, altresì, l'impegno di effettuare nel quinquennio sopra stabilito la fornitura dei ricambi, che saranno richiesti dall'amministrazione appaltante, applicando il listino che ha dato luogo all'attribuzione del punteggio e che costituisce impegno contrattuale.

A garanzia della superiore obbligazione, la ditta aggiudicataria, deve provvedere, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'importo di **€. 25.000,00** di durata quinquennale (o maggiore come da impegno assunto con l'offerta tecnica) con effetto dalla predetta data.

In tale polizza l'istituto bancario o assicurativo si deve costituire fideiussore nell'interesse della ditta fornitrice e in favore dell'amministrazione comunale di Monte San Biagio fino alla concorrenza della somma pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della fornitura, impegnandosi, altresì, a versare l'intero ammontare della cauzione a semplice richiesta della stessa amministrazione senza alcuna riserva.

L'azione di rivalsa sulla polizza sarà attivata ove durante la sua validità dovessero verificarsi inadempienze nei confronti dell'obbligazione assunta.

La polizza sarà svincolata entro gg. 30 decorrenti dalla sua scadenza, su richiesta della ditta fornitrice.

ART. 15 - CAUZIONE

Cauzione provvisoria non inferiore ad **€ 3.000,00**, pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare mediante fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La fidejussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al presente articolo.

Detta cauzione viene restituita, a conclusione delle operazioni di aggiudicazione definitiva della fornitura a tutte le ditte concorrenti, ad eccezione di quella aggiudicataria.

Allo svincolo della cauzione provvisoria prestata da quest'ultima si provvederà al momento in cui la stessa avrà costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, da presentare in uno alla documentazione richiesta per la stipula del contratto della fornitura.

In tale polizza l'istituto bancario o assicurativo si deve costituire fideiussore nell'interesse della ditta fornitrice e in favore del Comune di monte San Biagio fino alla concorrenza della somma pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della fornitura, impegnandosi, altresì, a versare l'intero ammontare della cauzione a semplice richiesta del comune di Monte San Biagio e senza alcuna riserva.

La polizza deve avere decorrenza dalla data di stipula del contratto e la sua validità deve essere estesa per complessivi mesi 24 tenuto conto del periodo di garanzia della fornitura, del

termine di consegna e dei tempi previsti per il collaudo e presa in carico, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia offerto un periodo di garanzia superiore, la polizza deve in ogni caso coprire l'intero periodo di garanzia che costituisce impegno contrattuale.

L'azione di rivalsa sulla polizza sarà attivata ove durante la sua validità dovessero verificarsi guasti o anomalie di funzionamento ricorrenti o tali da pregiudicare seriamente la utilizzazione dell'autocompattatore motivi riconducibili alla qualità dei materiali impiegati, non rilevabili in sede di collaudo, e la ditta fornitrice non provveda alle necessarie riparazioni nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Al verificarsi di tali evenienze, si provvederà di volta in volta alla relativa contestazione di quanto rilevato alla ditta fornitrice.

In ogni caso la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere in vita la cauzione, fino al rilascio della certificazione di buon esito della fornitura che la ditta stessa dovrà richiedere al comune di Monte San Biagio.

ART. 16 - INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e non può essere oggetto a revisione alcuna per aumenti che potrebbero verificarsi posteriormente all'offerta.

ART. 17 - PAGAMENTI

Al pagamento delle fatture relative alla fornitura del l'autocompattatore, consegnato con le modalità di cui all'art. 10, si provvederà dopo l'esito positivo del collaudo e dell'avvenuta assunzione in carico della fornitura da parte del Comune in oggetto.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente sarà quello di Latina.

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Tiziana di FAZIO